

La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, riformulando la relazione tecnico finanziaria e la norma finanziaria.

Art. 7
(Norma finanziaria)

- 1.** Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2024 nel limite massimo di 6.909,00 si provvede con la riduzione per 5.109,00 euro dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026, e per 1.800,00 euro, dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte capitale, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026.
- 2.** Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi 2025 e 2026 nel limite massimo di €. 20.109,00 si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026.
- 3.** Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è consentito nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
- 4.** La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2024- 2026 con prelievo dal Fondo speciale di cui ai commi 1 e 2 ed all'allocazione ad un capitolo di nuova istituzione all'interno della missione 7, programma 01 (U.07.01) dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo".